

STUDIO LEGALE
Avv. LUCA VACCARO
Via Bernardo Tanucci n° 90
80137 NAPOLI
Tel. 081 5265354 - Cell. 339 4456485
C.F.: VCC LCU 72P21 F839V
Part IVA: 07183350631

COPIA



SENTENZA N° 13373/17
(R.G. N. 9183/14)
CRON N
REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9183/14 R. G., avente per oggetto il
risarcimento danni, promossa

DA

De Luca Luigi nato a Napoli il 18/06/1955 e residente in Castel di Sangro
(AQ), Strada 10, 42 s.n.c., C.F. DLC LGU 55H 18F 839Q, rappresentato e
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luca
Vaccaro presso il cui studio in Napoli alla Via Bernardo Tanucci, 90,
elettivamente domicilia;

ATTORE

CONTRO

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., C.F.
80049220637, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in
Giugliano in Campania al Corso Campano, 200, ed ivi elettivamente in uno
con l'Avv. Antonio Cimmino dell'Avvocatura Comunale e l'Avv. Emilio
Manfredi dai quali è rappresentato e difeso, coma da mandato agli atti.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 19/12/2014, De Luca Luigi conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario il Comune di Giugliano in Campania esponendo:

-che il giorno 11/09/2014, alle ore 20:00 circa, in Giugliano in Campania, altezza rotonda, zona "Centro Auchan", la propria autovettura Lancia Phedra, targata CW581CF, rovinava in una buca, presente al margine del marciapiedi, interamente inavvistabile, oltre che non segnalata, stante anche la scarsa illuminazione stradale per alcuni lampioni non funzionanti;

-che, a seguito dell'evento, la Lancia Phedra, targata CW581CF, riportava danni alla ruota anteriore destra ed alla meccanica;

-che la responsabilità del sinistro è da attribuire al Comune di Giugliano in Campania, quale proprietario del tratto di strada.

Per tale ragione, De Luca Luigi domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, la condanna del Comune di Giugliano in Campania al risarcimento dei danni nella misura di euro 2000,00, oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti del giudizio per valore del Giudice di Pace e, comunque, nei limiti di euro 5000,00, con vittoria delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania contestando estensivamente la domanda poiché infondata e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si provvedeva all'istruzione probatoria della causa nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale.

Il Giudice, all'esito dell'acquisizione della prova testimoniale, sulla base della documentazione prodotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 29/03/2017 assegnava la causa a sentenza.

La domanda è proponibile vista la richiesta di risarcimento danni inoltrata al Comune di Giugliano in Campania.

La legittimazione attiva di De Luca Luigi, quale proprietario della Lancia Phedra, targata CW581CF, è provata con la fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

La legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania è provata con la deposizione testimoniale.

La domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 2051 del c.c. il quale stabilisce che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il Comune di Giugliano in Campania, quale proprietario della strada in oggetto, è tenuto non solo alla sua manutenzione ma anche alla sua custodia e che, quindi, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 del c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.11592 del 13/05/2010).

Orbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di richiesta di risarcimento dei danni derivanti da insidia o trabocchetto, può trovare

applicazione l'art. 2051 del c.c. con la conseguenza che il danneggiato ha l'onere di provare il collegamento eziologico unitamente alla sussistenza dei predetti presupposti.

Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 del c.c., poiché l'attore ha assolto pienamente all'onere probatorio circa la collegabilità tra l'evento ed i danni lamentati nonché circa la sussistenza dell'insidia o trabocchetto deve essere certamente affermata la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania ex art. 2051 del c.c., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, per non aver ottemperato all'obbligo di manutenzione della strada e per non aver assicurato la sicurezza degli utenti della stessa.

Infatti, De Luca Luigi ha provato, così come prescritto dall'art. 2697 del c.c., le circostanze di cui all'atto di citazione con la prova espletata, con la conseguenza che ha diritto ad essere reintegrato nel pregiudizio economico subito a seguito dell'evento, come si evince da quanto segue.

I testi De Luca Roberto e Carbone Elena, indotti dall'attore ed escussi all'udienza del 04/03/2016, confermavano la descrizione dei fatti così come prospettata dichiarando di aver assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo, all'incidente in oggetto.

De Luca Roberto riferiva che "mi trovavo nell'auto di mio padre una Lancia Phedra colore blu in qualità di passeggero, lui guidava e mia moglie Carbone Elena era seduta dietro", che "noi stavamo uscendo dal parcheggio dell'Auchan di Giugliano...improvvisamente sentivo un rumore e l'auto faticò a procedere e pertanto ci fermammo per constatare l'accaduto", che "scesi dall'auto, notammo che l'auto era finita con la ruota anteriore destra in una buca posta sul ciglio al margine della strada, vicino al marciapiedi", che "la buca non si vedeva, stante la scarsa visibilità e comunque non vi era alcuna

7AN° 72/12/

segnalazione della stessa” e che “quando rientrammo in macchina la stessa vibrava e faceva un rumore strano proprio al lato anteriore destro, dove vi era stato l'impatto con la buca”.

Carbone Elena dichiarava che “eravamo nell'auto di mio suocero una Lancia Phedra di colore blu scuro...per uscire dall'Auchan di Giugliano allorquando l'auto ha fatto un rumore ed ho visto, quando sono scesa dall'auto insieme a mio marito e mio suocero, che la stessa era finita con la ruota anteriore destra in una buca posta sul margine destro della carreggiata vicino al marciapiedi”, che “tale buca era inavvistabile stante la scarsa visibilità e comunque non era né segnalata né transennata” e che “dopo aver visto sia i danni che la buca ci siamo spostati, ma l'auto faceva rumore che proveniva proprio dalla ruota, il rumore era di tipo meccanico”.

Entrambi i testi riconoscevano dalle foto esibite il luogo ove si è verificato il sinistro, la Lancia Phedra dell'attore ed i danni dalla stessa riportati.

In ordine alla quantificazione dei danni subiti dalla Lancia Phedra, targata CW581CF, di proprietà di De Luca Luigi, questo Giudice, esaminata la documentazione fotografica, tenuto conto del tipo di veicolo, dell'anno della sua immatricolazione, dei danni effettivamente subiti, del tempo necessario per le riparazioni, considerato che il preventivo, allegato al fascicolo di parte attorea, è un atto unilaterale non redatto in contraddittorio e non asseverato in giudizio, ritiene di liquidare, anche sulla base dei dati di comune e notoria esperienza, la somma di euro 1200,00, comprensiva di fermo tecnico, già rivalutata ad oggi.

Dalla data del sinistro fino alla data della sentenza sulla predetta somma - devalutata alla data del fatto in base agli indici ISTAT e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro mediante gli stessi indici di rivalutazione

①

- devono essere calcolati gli interessi che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento.

Da oggi, giorno della liquidazione, fino alla data dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla detta somma così come rivalutata.

Pertanto, il Comune di Giugliano in Campania deve essere condannato al pagamento in favore di De Luca Luigi della somma di euro 1200,00, oltre interessi come sopra specificati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. del 10/03/2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara il Comune di Giugliano in Campania responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- 2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di De Luca Luigi della somma di euro 1200,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- 3) condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di De Luca Luigi delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1060,00, di cui euro 900,00 per compensi professionali ed euro 160,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Luca Vaccaro dichiaratosi anticipatario;
- 4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Marano di Napoli il 04/05/2017.



Il Giudice di Pace
Dr. Pasquale Casillo



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MARANO DI NAPOLI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.*

E' copia conforme all'originale n. 13513/17 e si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di: Am. LUCA VACCARO (Proc)

Marano di Napoli li 28/06/2019

IL CANCELLIERE

Mario SMITH



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. DE LUCA LUIGI, assistito e difeso dall'Avv. Luca Vaccaroi, si notifici a:

- COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), in persona del Suo Sindaco p.t. con sede in Corso Campano, 200, (80014), in Giugliano in Campania (NA);

in mani di Luca Elia
dipendente incaricato alla ricezione atti

Giugliano, li 30/06/21



Sebastiano GRANATA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE NAPOLI NORD

PER LEGALE SCIENZA